


Prot. n. 85

Sig. Presidente  
Consiglio Regionale  
S E D E

La Commissione Consiliare da me presieduta ha riesaminato la legge "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie" in seguito al rinvio del Commissario di Governo n. 7212/ 20702 del 29/8/79.

Le trasmetto gli articoli emendati corredati della relazione a mia firma e La prego di mettere all'o.d.g. della prossima assemblea il provvedimento.

Distinti saluti



(dott. Salvatore Fitto)

*fitto*  
incasso

BC/pl

Sig. Presidente, Colleghi del Consiglio,  
il Commissario del Governo con nota 7212/20702 ha rinviato per riesame la legge "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie" ritenendo che nell'art. 1 le disposizioni contenute travalichino quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 616 secondo cui le Regioni non possono svolgere attività promozionale all'estero se non previa intesa con il Governo.

Inoltre le osservazioni richiamano l'art. 2 che autorizzava la Giunta regionale a stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di incentivare la raccolta dei risparmi degli emigrati.

Anche tale osservazione si ritiene in difformità al disposto dell'art. 109 del D.P.R. 616.

Nel ribadire il convincimento che la formulazione degli artt. 1 e 2 non comportava violazione di norme costituzionali, si ritiene che l'accoglimento degli ulteriori rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non comporti a sua volta mutamenti negli indirizzi espressi dalla legge regionale.

E' opinione della Commissione, infatti, che il contrasto tra Regione e Governo sia basato su interpretazioni divergenti e non già su indirizzi politico-legislativi divergenti.

Al fine di conseguire la più immediata operatività della legge, la Commissione ha ritenuto che le modifiche proposte servano a diradare ogni dubbio interpretativo possibile, nel senso che la Regione riteneva e ritiene pacifico che le attività da svolgere all'estero debbano avvenire d'intesa tra Regioni e Governo, così come è pacifico che il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio è di competenza statale e che in ordine alla erogazione del credito lo strumento della convenzione con le Istituzioni creditizie è il più

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

adeguato per dare congiunta attuazione agli indirizzi programmatici di cui alla presente legge.

Pertanto si apportano le modifiche richieste che si ritengono più sostanziali che formali adeguandosi a quanto richiesto dal Governo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. De...' followed by a flourish.

**Art. 1**

La Regione Puglia , in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2,9 e 16 dello Statuto e al fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le cause dell'emigrazione dovute a necessità economiche e sociali ed a tutelare i lavoratori emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia e le loro famiglie.

Gli interventi di competenza regionale ed il finanziamento regionale degli interventi di competenza degli Enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Gli interventi regionali sono diretti:

- 1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la Regione;
- 2) a favorire le attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola e associata, mediante la erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrano stabilmente nella Regione;
- 3) a favorire l'accesso alla proprietà ed ad altre forme di godimento dell'abitazione degli emigrati che rientrano nella Regione;
- 4) a realizzare nei luoghi di più intensa emigrazione della Regione Puglia mostre dei prodotti tipici regionali ed a favorirne la commercializzazione;
- 5) a promuovere iniziative a carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4) avvalendosi anche delle associazioni fra emigrati;
- 6) a svolgere opera di informazione tra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle loro associazioni;
- 7) a sostenere l'attività delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle loro famiglie;

Segue art. 2

- 8) a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e sco -  
la stica connesse prevalentemente al rientro degli emi -  
grati nella Regione e tese a consentire agli orfani ed  
ai figli degli emigrati la prosecuzione degli studi;
- 9) ad orientare la formazione prifessionale in modo da as  
sicurare ai lavoratori emigranti il pieno inserimento  
nei luoghi di lavoro prescelti;
- 10) ad assicurare agli emigrati e loro familiari a carico  
rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti  
l'erogazione dell'assistenza ospedaliera secondo la nor  
mativa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1975 n.5  
e successive modificazioni.

La Giunta regionale, nell'ambito delle competenze regio  
nali di cui all'art. 109 del D.P.R. 6/6/'77, può stipulare  
convenzioni con Istituzioni bancarie e finanziarie operanti  
nella Regione per il miglior <sup>perseguo</sup> ~~funzionamento~~ delle finalità  
di cui alla presente legge.

Le attività promozionali da svolgersi all'estero, in rife  
rimento all'attuazione della presente legge, sono realizza  
te d'intesa con il Governo ai sensi dell'art.4 del D.P.R.  
6/6/'77.